



# Comune di Pozzuolo Martesana

Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'  
Citta' Metropolitana di Milano

**Ordinanza n. 3 del 17-05-2024**

## ORDINANZA SINDACALE

### **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA.**

#### **IL Sindaco**

**VISTA** la nota della RFI Spa – Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-Direzione Territoriale Produzione di Milano – Unità Territoriale Linee Sud – via E. Breda 28 – 20126 Milano prot. RFI-VDO.DOIT.MI.UT.LVA0011\P\2024\0002037 pervenuta agli atti del Comune di Pozzuolo Martesana in data 22/04/2024 con prot. N. 3486/2024, avente ad oggetto “*Richiesta di emanazione ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria*”;

**PRESO ATTO** delle necessità di emettere ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie insistenti sul territorio comunale per richiamarli all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni di sicurezza previste dagli artt.52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

**RILEVATO** che l'eventuale presenza di rami e alberi in prossimità delle linee, in caso di caduta, può interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980, il quale dispone:

1. *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;*
2. *Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati;*
3. *Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50;*

4. *Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro, non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;*
5. *Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro dal piede del rilevato;*
6. *A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S. per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei;*

**RICHIAMATO** l'art. n. 55 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980, il quale dispone:

1. *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;*

**CONSIDERATI** i rischi di:

- Possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo e interruzione della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- Pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

**RITENUTO** di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000

**VISTA** la L. n. 689/81 e successive modificazioni

### **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo delle aree limitrofe alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Pozzuolo Martesana, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, nonché di mantenere anche per il futuro lo stato di sicurezza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

### **DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza, per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Milano
- Alla Polizia Locale e Protezione Civile dell'Unione Adda Martesana
- a RFI – Direzione Territoriale Produzione Milano –Unità Territoriale Linee Sud – via E. Breda, 28 – 2016 Milano, e-mail: [rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it](mailto:rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it) ai fine dei controlli di competenza;

la divulgazione della presente Ordinanza mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Pozzuolo Martesana, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

### **RENDE NOTO**

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 Legge 689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che il controllo del rispetto della presente Ordinanza avverrà a cura delle Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di sua competenza, e dal personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quando disposto dal DPR 753/80.

### **AVVERTE**

avverso alla presente Ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso gerarchico al Prefetto di Minano o ricorso amministrativo presso il TAR di Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica all'Albo Pretorio comunale on-line.

**Il Sindaco**

**Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA  
LUSETTI**

**Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005**